Se ne è parlato lo scorso 5 aprile, a Milano, al convegno sull'intermediazione commerciale

Accordi economici superati

L'Aec commercio reso obsoleto dalle modifiche del mercato

o scorso venerdì 5 apri-le si è svolto a Milano il convegno «Le trasformazioni dell'intermediazione commerciale e la contrattazione collettiva» dedicato al mondo degli agenti di commercio e dei consulenti finanziari. L'evento, che ha richiamato una folta ed attenta platea, ha visto la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni Federagenti, Fiarc, Anasf e Confesercenti. Gli intervenuti hanno tutti convenuto come, a fronte di un mercato in continua evoluzione, non basti un intervento sugli Accordi economici collettivi, per quanto sia esso necessario ed indifferibile. La contrattazione di categoria è risalente nel migliore dei casi al 2015, ma l'Aec «Commercio» è stato siglato addirittura nel 2009, in un contesto che nel frattempo è radicalmente mutato. Basti pensare che da allora si sono persi circa 40.000 posti di lavoro, ad un ritmo del 2% annuo e che rispetto ad allora non solo oggi la percentuale dei nuovi ingressi è calata del 35%, ma l'età media è salita a 49 anni e sono sempre meno

i giovani che intraprendono queste professioni. Anche le ditte mandanti, la stragrande maggioranza delle quali costituite come micro imprese, sono calate vistosamente. circa il 10% in meno. E' chiaro quindi come l'Aec commercio, tutt'ora vigente in regime di ultra attività, sia chiaramente inadeguato a risolvere le odierne problematiche, figlie soprattutto, ma non solo, della crisi economica che ha colpito a livello globale a partire dal 2008. Negli ultimi anni si è assistito a fenomeni quali l'ascesa della disintermediazione commerciale e del lavoro nero o comunque di formule lavorative quantomeno fantasiose, che operano in concorrenza con gli agenti di commercio. La disintermediazione non è solo quella generata dai grandi portali di e-commerce mondiali, ma soprattutto quella creata dalla quasi totalità delle aziende che tramite il proprio sito aziendale commercializzano direttamente al cliente finale, offrendogli finanche condizioni più vantaggiose di quelle presenti sul mercato

tradizionale. Per non parlare poi del fenomeno delle cosid-dette «interposizioni commerciali» o similia che andrebbero adeguatamente regolamentato per evitare le attuali evidenti distorsioni della concorrenza a scapito degli agenti e rappresentanti. Alla luce di tutto ciò, gli intervenuti hanno concluso rilanciando l'ipotesi di una convergenza tra le associazioni dagli stessi rappresentate sui temi caldi, quali ad esempio il monomandato, le variazioni di zona, il welfare, l'aggressione dell'e-commerce, la previdenza Enasarco, al di la' di una contrattazione applicata non

Pagina a cura

DI ENTE BILATERALE CONFE-DERALE EN.BI.C.

> Cisal terziario -ANPIT- CIDEC - UNICA

WWW.ENBIC.IT TEL. 0688816384/5 sede viaCRISTOFORO COLOMBO, 115 ROMA

Relazioni industriali, l'Anpit ne parla a Pescara

Il prossimo 16 aprile, presso la sala Tosti dell'Aurum di Pescara, avrà luogo il convegno "Partecipare per competere, un nuovo modello di relazioni industriali", organizzato dai responsabili della sede Anpit del capoluogo abruzzese. L'associazione è da tempo radicata sul territorio, con uffici presenti in tutte e quattro le province che nel corso degli anni sono diventati veri e propri punti di riferimento per professionisti e aziende associate. Numerosi gli ospiti presenti, presentati dal padrone di casa e vice presidente dell'Anpit Pescara Antonio Cruciano e introdotti dai saluti di Fulvio De Gregorio, presidente dell'Enbic (Ente bilaterale confederale) e Vincenzo Caratelli, segretario generale Cisal terziario, controparte sindacale con la quale Anpit sottoscrive i contratti collettivi nazionali di lavoro. Interverranno Paolo Stern, consulente del lavoro e presidente Nexumstp spa, Gianpaolo Sbaraglia, avvocato tributarista e partner dello studio legale Acta, Vincenzo Lucente, segretario re-gionale Cisal terziario e Davide Giacomozzi, presidente Anpit Pescara. Il compito di chiudere i lavori spetterà al presidente nazionale Anpit Federico Iadicicco. Saranno presenti inoltre esponenti delle istituzioni locali, con l'obiettivo di dar vita ad un confronto tra professionisti, imprese, associazione di categoria ed enti territoriali mirato a rilanciare una terra che è riuscita a rialzarsi dalle grandi difficoltà avute negli ultimi anni e che necessita ora di un piano strategico finalizzato alla crescita della produttività e dell'occupazione.



Welfare, l'istruzione non fa reddito

I benefit che compongono un piano di welfare aziendale, a certe condizioni, non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, ai fini fiscali (Irpef) e contributivi. Data la rilevanza dei benefici connessi, è necessario prestare attenzione alle spese agevolabili e alla relativa documentazione da conservare che attesta la fruizione del benefit da parte del dipendente. A questo riguardo, occorre soffermarsi sull'art. 51, comma lett. f-bis), Tuir, il quale è stato oggetto di recenti chiarimenti con appositi documenti di prassi ed in occasione di "Telefisco 2019". La norma dispone che sono esenti le somme, i servizi e le prestazioni erogate dal datore ai dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio. Secondo tali chiarimenti, sono ricomprese tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura che li eroga. Possono farsi rientrare nel novero della lettera f-bis) le prestazioni delle scuole non paritarie, essendo comunque le stesse dirette all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ancorché tali scuole non siano abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale né attestati con valore di certificazione legale. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma in argomento anche i rimborsi delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo sempre se correlati alle finalità educative.

Inoltre, quando il benefit consiste nel rimborso delle spese già sostenute dal dipendente, il valore potrà essere escluso dalla formazione del reddito di lavoro a condizione che il documento di spesa sia intestato al dipendente o al soggetto che ha fruito del servizio, fermo restando che dallo stesso deve comunque risultare l'indicazione di quest'ultimo soggetto per verificare che lo stesso sia un familiare. Si segnala, inoltre, che non essendo prevista una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti dei servizi e delle prestazioni indicati nella lettera fbis), la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente può essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente, fermo restando, come detto, che dalla documentazione attestante la spesa venga indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogato, al fine di verificare che l'utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma. Occorre, inoltre, ricordare che qualora il dipendente percepisca il cd. "bonus asilo nido" assegnato dall'Inps, non è possibile fruire dell'esenzione di cui alla citata lett. f-bis), in quanto le spese per la frequenza dell'asilo nido non sono rimaste effettivamente a carico del dipendente. L'esenzione, quindi, opererà eventualmente solo sulla differenza tra l'importo del rimborso erogato datore di lavoro e il predetto bonus (Risposta n. 164 del 2018).

Gianpaolo Sbaraglia, studio